



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cassa Forense: la pensione di vecchiaia contributiva

Autore: Paolo Rosa | 22/06/2020



Il nuovo regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

Dall'1 gennaio 2017 il cumulo gratuito dei periodi contributivi è esteso anche alle Casse previdenziali dei professionisti, precedentemente non incluse nella legge di

stabilità 2013 (l. n. 228/2012).

L'istituto del cumulo consente di **cumulare e sommare** - senza oneri aggiuntivi - **tutti i contributi previdenziali non coincidenti** maturati durante la vita lavorativa in gestioni pensionistiche differenti. Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le gestioni. Per il periodo da cumulare la contribuzione deve risultare regolare. L'istituto è entrato in vigore dall' 1.1.2017 e quindi la prima decorrenza utile è 1.2.2017.

Per capire come funziona esattamente è bene leggere la circolare INPS n. 140 del 12.10.2017 che riguarda proprio il **cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti** anche presso gli **enti di previdenza cd. privatizzati** e cioè le Casse dei professionisti di cui al d.lgs. 509/1994 e 103/1995.

Con l'approvazione del **bilancio consuntivo 2019 Cassa Forense** dà notizia dell'approvazione - 19.05.2020 in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 05.06.2020 - del **regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo**.

A mio giudizio, tutto in conformità ai vigenti regolamenti di Cassa Forense che liquida prestazioni di tipo retributivo e, in via residuale, di tipo contributivo.

La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di **calcolo contributivo** di cui all'art. 8 del Regolamento delle prestazioni previdenziali che qui riporto per una maggiore comprensione.

ART. 8 – PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 2 del presente regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

2. Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 1 del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo di cui all'art. 5.
3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 6.
4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non concorrono a formare il montante contributivo.
5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 12, con esclusione di un minimo garantito.
6. Ai superstiti dell'iscritto, indicati all'art. 12, che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento dei contributi, come modificati dall'art. 7 del regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.
7. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 2, comma 4, 3 comma 3 e 7 del Regolamento dei contributi nonché dall'art. 7, comma 4 del Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, con diritto alla sola prestazione contributiva prevista dall'art. 13 del presente Regolamento.

La **quota base** della pensione di vecchiaia o di vecchiaia, anticipata in cumulo a carico di Cassa Forense, è determinata con il **metodo di calcolo** di cui all'art. 4 del Regolamento delle prestazioni **qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 2, comma 1 del citato regolamento.**

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BASE

1. Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all'art. 15, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 5, dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.
2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 319/75. Per il calcolo della media, si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi.
3. E' fatto salvo quanto stabilito con separato Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.
4. L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente del 1,40 per cento.
5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell'eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa.

6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 509/1994.
7. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 14. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994.
8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi del comma 2 dell'art. 2, l'importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 2, comma 1. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.

ART. 2 – PENSIONE DI VECCHIAIA

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Alle **prestazioni liquidate, in regime di cumulo, non si applica l'integrazione al trattamento minimo** di cui all'art. 5 del Regolamento della prestazioni salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Fonte: Diritto e Giustizia